

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1.

E' costituita l'Associazione Culturale Salicevivo

Denominata

SALICEVIVO

Associazione Culturale per l'arte dell'intreccio

con sede legale a Urbino, Via s. Giacomo 4

Art. 2.

L'associazione non ha scopo di lucro, è fondata sul volontariato ed è costituita esclusivamente per fini socio-culturali.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- mantenere e salvaguardare un patrimonio della cultura della civiltà contadina prevalentemente marchigiana per non disperdere la memoria e la tradizione millenaria dell'antica arte dell'intreccio.
- fissare, memorizzare, trasmettere tale patrimonio con la conoscenza dei materiali tradizionali: salice, vitalba, sanguinello, canna, olivo olmo, ecc.
- recuperare la naturale manualità con l'utilizzo di semplici utensili tradizionali, per riscoprire il piacere di costruirsi le proprie cose.
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni.

Art. 3.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi propri fini intende promuovere varie attività, in particolare:

ATTIVITA' FORMATIVE

- organizzare attività e corsi di intreccio nel territorio, in sede ed itineranti.
- formare competenze per realizzare laboratori di attività manuali nelle scuole per far conoscere l'identità del proprio territorio.

ATTIVITA' CULTURALI

- ricerca storica delle varie tecniche dell'intreccio praticate in ambito rurale nella regione e non, con successiva sperimentazione in laboratorio.
- realizzazione di un museo della cesteria tradizionale.
- convegni, dibattiti, seminari, mostre, pubblicazioni.
- promozione delle attività dell'associazione anche tramite supporti informatici.

Art. 4.

Il numero di soci è illimitato.

- L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono i fini e gli interessi.
- Chi intende essere ammesso all'associazione come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo apposita domanda al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e

delibere adottate dagli organi dell'associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercitante la potestà parentale.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rifiuto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.

Art. 5.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al collegio dei probiviri.

Art. 6.

I soci sono tenuti a versare la quota annuale di iscrizione stabilita annualmente dall'assemblea e al rispetto dello statuto.

- Hanno diritto a partecipare all'assemblea, alle attività dell'associazione e a ricevere le circolari informative.

- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili
- contributi
- donazioni e lasciti
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale produttivo
- ogni altro tipo di entrate

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'assemblea e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il

consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori
- il Collegio dei probiviri

Art. 10.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta da Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso tramite posta ordinaria e/o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità ai soci.

Art. 11.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e il collegio dei probiviri.
- approva il bilancio preventivo e consuntivo.
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta di assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12.

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti:

- Presidente
- Vice Presidente

- Tesoriere
- Segretario
- Responsabile pubbliche relazioni

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica almeno 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 13.

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione
- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere , suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- Proporre gli importi delle quote annuali dei soci
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale che può essere visionato dai soci.

Art. 14.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Art. 15.

Il collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale delle contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16.

Il collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità

analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23.12.96,n. 662.

Art. 18.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

- Ai soci compete il solo rimborso delle spese autorizzate preventivamente e regolarmente documentate, gettoni di presenza e borse di studio assegnate dal Consiglio direttivo per l'attuazione di attività programmate.

Art. 19.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.